DISPOSIZIONI A FAVORE DELLA PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA NAZIONALE

# Art. 2

Sono considerate nazionali le pellicole che rispondono a tutti i seguenti requisiti:

a) il soggetto sia di autore italiano o almeno sia stato ridotto o adattato per la riproduzione in Italia da autore italiano;

b) per ogni categoria di attivita' partecipante alla produzione, la maggioranza del personale direttivo, artistico, tecnico ed esecutivo sia di nazionalita' italiana;

c) gli interni e gli esterni siano stati girati in Italia.

Per quanto riguarda gli esterni potranno essere ammesse eccezioni per particolari esigenze inerenti al soggetto delle pellicole.

Non sono considerate in nessun caso nazionali le pellicole semplicemente sonorizzate in Italia.

Versione in vigore dal 19 agosto 1931, non più in vigore dal 1 luglio 1933 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Disposizioni a favore della produzione cinematografica nazionale |
| Estremi | Legge 18 giugno 1931, n. 918 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 4 agosto 1931 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-a-favore-della-produzione-cinematografica-nazionale/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it